

SCHEMA DI CONTRATTO

procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento dei servizi di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 -2021 - 2022. CIG 81994174F5

TRA

il Fondo Banche Assicurazioni, in persona del _____, _____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, c.f. _____ (di seguito: anche "Fondo" o "FBA");

e

_____, in persona del _____, _____, con sede in _____, Via _____, n. _____ P.iva _____, (di seguito: "Affidatario" e/o "Appaltatore");

ambidue di seguito detti anche congiuntamente "Parti"

Premesso

- che con Determina del 13/12/2019 il Consiglio di Amministrazione del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l'espletamento di una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento dei servizi di revisione legale dei conti per la durata di tre anni (da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- che con Determina dell'Ufficio di Presidenza del Fondo, ha approvato le risultanze della gara suindicata, aggiudicando definitivamente il servizio alla società/professionista risultata prima nella graduatoria finale e che ha offerto un ribasso del% sul prezzo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.;
- che con la partecipazione alla predetta procedura, la predetta società/professionista ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente atto, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Prestazionale, nella propria offerta tecnica nonché nella propria offerta economica e in tutti gli atti di gara;
- la società/professionista ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ stipulata con la _____ in data _____

- _____;
- la società/professionista ha prestato una polizza RC Professionale, mediante polizza assicurativa n. _____ stipulata con la _____ in data _____ che copre i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile anche per i componenti del gruppo di lavoro;
 - l'aggiudicatario ha consegnato formale dichiarazione di responsabilità con la quale ha attestato che, alla data di affidamento dell'incarico, non svolge il medesimo ruolo presso più di due diversi Fondi costituiti ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 276 del 2003.

Tanto premesso,

le parti come sopra rappresentate e domiciliate, di pieno e comune accordo, con la presente scrittura privata,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- 1.1.** Oggetto del presente contratto è l'incarico del servizio di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, da attuarsi in conformità alle previsioni del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 2409 bis del codice civile.
- 1.2.** All'Appaltatore sono richieste le seguenti prestazioni:
 - la revisione contabile dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022;
 - le verifiche trimestrali sulla regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali quando il relativo obbligo è posto in capo al soggetto che effettua il controllo contabile.
- 1.3.** L'Appaltatore è inoltre tenuto allo svolgimento delle attività proposte nella propria offerta tecnica che è parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

- 2.1.** Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, in ragione del ribasso offerto dalla società/professionista, è pari a € _____,___ (euro___) oltre iva annuo e complessivi € _____,___ (euro ____/__) oltre iva per l'intero periodo contrattuale. Lo stesso è da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo.

- 2.2. Il presente contratto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
- 2.4. Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, dal capitolato e dalla sua offerta tecnica.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

- 3.1. Il contratto ha una durata di tre anni (*rectius* tre esercizi contabili) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio. Il contratto avrà comunque durata sino alla revisione contabile del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.
- 3.2. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.
- 3.3. Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto in ogni momento come previsto al successivo art. 10, con un preavviso di 30 giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 4.1. L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'Appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso e occorrente al corretto svolgimento del servizio.
- 4.2. L'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della relativa procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del capitolato e delle norme contrattuali. Tra le attività da compiere si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:
- i. l'esame e la valutazione del sistema di controllo interno al fine di determinare le più idonee procedure di revisione e la loro ampiezza;
 - ii. lo svolgimento delle procedure di cui al punto precedente al fine di verificare le risultanze dei saldi patrimoniali e delle componenti di conto economico, anche mediante la richiesta a terzi (ad es. banche, debitori, creditori) di informazioni, l'effettuazione delle ispezioni, inventari e verifiche di cassa, l'esame dei libri sociali e obbligatori, le verifiche di documenti, colloqui con il personale dipendente, l'analisi dei sistemi informativi aziendali;

- iii. la verifica che gli schemi contabili e l'informativa fornita siano adeguati rispetto alle disposizioni normative e ai principi contabili di riferimento;
 - iv. il rilascio di giudizi sulla relazione sul bilancio di esercizio del Fondo.
- 4.3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, oltreché di quelle contenute nella presente scrittura e nei relativi documenti nonché di quelle che verranno eventualmente impartite dal Fondo.
- 4.4. FBA non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore abbia usato, nell'attuazione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia ottenuto la privativa. L'Appaltatore, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Fondo Banche Assicurazioni.
- 4.5. L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti di FBA in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a garantire FBA, senza limitazione alcuna ed a proprie spese, contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Fondo in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni. Il Fondo può svolgere a spese dell'Appaltatore tutte le azioni e le iniziative che possano essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.
- 4.7. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l'uso o la gestione da parte del Fondo di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente Contratto, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, FBA può chiedere all'Appaltatore, senza alcun costo aggiuntivo:
- la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti in modo da eliminare la violazione;
 - di ottenere, per FBA, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;

- di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze del Fondo garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare tali rivendicazioni;
- di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate dal Fondo, salvo una adeguata riduzione per l'uso, i danni e l'obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione delle funzionalità del Servizio in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l'inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 5.1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità nonché a mantenere inalterata, per tutta la durata dell'appalto, la composizione del gruppo di lavoro. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente approvate dal Fondo.
- 5.2. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.
- 5.3. Il Fondo è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (Mod. Uniemens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

- 6.1. La fatturazione avverrà a cadenza annuale successivamente alla consegna della relazione al bilancio di esercizio. L'importo della fattura dovrà essere pari all'importo annuale di cui al precedente art. 2.
- 6.2. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.
- 6.3. La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara.

- 6.4. Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario.
- 6.5. Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

7.1. In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comportino per la loro gravità l'immediata revoca del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.

7.2. Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

7.3. Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Variazione del gruppo di lavoro senza il preventivo consenso di FBA	€ 900,00

7.4. Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la revoca del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

7.5. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del Contratto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 10 del Capitolato speciale descrittivo/prestazionale e del presente Contratto, in materia di revoca del contratto.

7.6. Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria,

mediante ritenuta sulle somme allo stesso spettanti in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente Contratto o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

7.7. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - DIMISSIONI DALL'INCARICO

8.1. L'affidatario può dimettersi dall'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 39 del 2010 nelle ipotesi previste dall'art. 5 del D.M. 28 dicembre 2012 n. 261.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

9.1. È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente contratto.

9.2. Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO E REVOCA DEL CONTRATTO

10.1. Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute per i servizi eseguiti.

10.2. FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni e l'incameramento della cauzione definitiva, può revocare l'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 39 nelle ipotesi previste negli artt. 3 e 4 del D.M. 28 dicembre 2012 n. 261 notificate per iscritto a mezzo pec.

10.3. E' considerato grave inadempimento dell'affidatario che incide sulla corretta prosecuzione del rapporto (art. 4, lett. f) del D.M. 261 del 2012) l'applicazione di singole penali il cui ammontare complessivo superi il 10% del valore contratto.

10.4. L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di revoca del contratto e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo.

10.5. Il Fondo può richiedere il recesso del contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. 50/2016.

10.6 Il Fondo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto non autorizzati;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 d. lgs. 50/2016

10.7 La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

10.8 In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

10.9 L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

10.10. In conformità a quanto previsto dalla nota ministeriale prot. 23791 del 25 giugno 2014, il Fondo potrà procedere con la risoluzione contrattuale anche nel caso in cui l'affidatario svolga il medesimo ruolo presso più di due diversi Fondi costituiti ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 276 del 2003.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

11.1. I termini indicati nel presente contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Appaltatore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

11.2. I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

12.1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- Per FBA: _____@_____
- Per l'Appaltatore: _____@_____

12.2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Appaltatore o

ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata. La società, a tal fine, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, non trasmesse a mezzo pec, al seguente indirizzo:

12.3. Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potranno essere consegnata direttamente al Fondo, dietro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

12.4. La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1. Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

13.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

13.3. L'Appaltatore accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

13.4. L'Appaltatore riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

14.1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

Art. 15 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)

15.1. L'Appaltatore è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. La società con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

15.2. Si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto.

15.3. L'Appaltatore è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La Società, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

15.4. Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

15.5. L'Appaltatore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

15.6. L'Appaltatore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopracitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

L'Appaltatore è nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina allegato.

ART. 17 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

17.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, nei relativi allegati e nella documentazione di gara si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

17.2. Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

17.3. Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

17.4. Il presente Contratto è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. ____ pagine.

Roma, _____

L'Appaltatore

FBA

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli:

art. 7 - Inadempienze e penalità; art. 10 - Recesso e revoca del contratto; art. 15 - Osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (d. lgs. n. 231/01); art. 16 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (**GDPR**); art. 17 - Norme finali e foro di Roma competente per le controversie.

Roma, _____

L'Appaltatore

FBA

